

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4205

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(D'ALEMA)

dal Ministro per le politiche agricole

(DE CASTRO)

di concerto col Ministro dei trasporti e della navigazione

(TREU)

e col Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 1999

Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1999,
n. 312, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per il
settore della pesca

ONOREVOLI SENATORI. - In dipendenza della continuazione delle operazioni di bonifica delle aree interessate al rilascio delle bombe in mare Adriatico a seguito della crisi internazionale del corrente anno (operazione il cui completamento è avvenuto entro il mese di agosto), si è reso necessario adottare ulteriori provvedimenti diretti a fronteggiare gli impatti negativi di detta situazione sulle attività di pesca fino all'effettivo completamento delle predette operazioni. Al riguardo con il presente decreto si prevede, con l'articolo 1, che le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, si applichino anche per il periodo dal 16 luglio 1999 al 31 agosto 1999.

La misura persegue, nel contempo, l'obiettivo di favorire l'incremento dello *stock* ittico, che rappresenta la risorsa primaria per l'attività delle imprese del settore e di consentire lo sviluppo economico dello stesso, assicurando la ripresa lavorativa e l'occupazione degli addetti alla pesca e al relativo indotto.

La copertura finanziaria della spesa, di lire 50.500 milioni, insiste per una quota parte sul fondo speciale di parte capitale, attese le finalità di carattere economico degli interventi previsti dall'articolo in questione.

Quanto alle misure recate dall'articolo 2 si sottolinea che la conservazione delle risorse biologiche del mare e la gestione razionale di esse rappresenta, come è noto, l'elemento fondamentale della politica della pesca a livello sia della collettività internazionale che nazionale. Gli orientamenti dell'Unione europea in materia richiedono agli Stati membri l'adozione di tutte le misure finalizzate alla gestione ottimale degli *stock* ittici.

Nel novero delle misure in questione si inseriscono il fermo tecnico dell'attività di pesca e la gestione della fascia costiera e degli *stock* in essa compresi.

Per quanto riguarda il cosiddetto fermo biologico della pesca, in sede di approvazione della legge 8 agosto 1991, n. 267, recante attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante, la IX Commissione trasporti della Camera dei deputati approvava un ordine del giorno nel quale impegnava il Governo a dare nuovamente attuazione, a partire dal 1992, al fermo biologico, individuando una nuova disciplina che tenesse conto degli orientamenti comunitari in materia, finalizzati anche ad una più idonea fissazione dei periodi ai fini dell'incremento della biomassa delle risorse aliutiche e prevedendo nella legge finanziaria 1992 i necessari accantonamenti.

Negli anni successivi, il fermo biologico è stato disciplinato con vari decreti-legge.

Il fermo invero rappresenta una misura di indubbia validità economico-sociale, la sua mancata attuazione potrebbe quindi avere pesanti riflessi sulle marinerie interessate.

In linea con gli orientamenti comunitari a partire dallo scorso anno è stata adottata una misura di accompagnamento sociale (legge 21 maggio 1998, n. 164, articolo 3).

La presente disposizione intende apprestare anche per l'anno 1999 una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca, per periodi superiori a trenta giorni, disposte dal Ministro per le politiche agricole in attuazione dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41. La misura in questione riguarda il Tirreno e lo Ionio in considera-

zione che per l'Adriatico i provvedimenti recati dal decreto-legge n. 154 del 1999 e le disposizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, ancorchè finalizzate ad altri scopi, hanno comunque determinato effetti positivi anche sulla consistenza delle risorse biologiche del mare.

Tale misura consiste nella corresponsione delle provvidenze per il personale imbarcato e nel rimborso degli oneri previdenziali e

assistenziali dovuti per tale personale, come specificato nel comma 1 dell'articolo 2, e secondo criteri e modalità tecniche stabiliti mediante i decreti ministeriali di cui al comma 2.

La copertura della spesa, fissata nel limite massimo di lire 12 miliardi per il corrente anno, è a carico del Fondo per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

RELAZIONE TECNICA

AI SENSI DELL'ARTICOLO 11-TER, COMMA 2, DELLA LEGGE
5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONIArt. 1. - *Fermo bellico*

Per la determinazione del fabbisogno finanziario del provvedimento in questione è stato tenuto conto dei parametri fissati dal regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998 (v. allegata tabella n. 1), recante criteri e condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Detto regolamento, tra le misure di intervento, prevede all'articolo 14, l'arresto temporaneo dell'attività di pesca ed il riconoscimento di un contributo volto a compensare parzialmente le perdite di entrate connesse all'interruzione dell'attività di pesca motivata da eventi non prevedibili quali il caso di specie.

Per il calcolo previsionale del fabbisogno di spesa sono stati adottati gli importi giornalieri previsti dal regolamento stesso e che devono essere corrisposti per ciascuna nave in funzione della classe di stazza di appartenenza e della lunghezza tra le perpendicolari.

La quantificazione degli oneri, tenuto conto che il fermo è stato attuato sulla base del decreto del Ministro per le politiche agricole del 27 luglio 1999, adottato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, solo per le imbarcazioni abilitate all'esercizio delle attività di pesca con il sistema a strascico e/o volante, riguarda potenzialmente n. 3.080 imbarcazioni (v. allegata tabella n. 2).

Ove il fermo dovesse essere attuato da tutte le predette imbarcazioni, il fabbisogno finanziario risulta così stimato:

a) il premio alle imprese di pesca è stimato in lire 20.700 milioni tenuto conto dei seguenti parametri:

n. 3.080 imbarcazioni;

premio giornaliero da corrispondere sulla base delle tabelle fissate dal predetto regolamento CE pari mediamente a lire 143.000 giornaliere;

n. 47 giorni di fermo;

$3.080 \times 143.000 \times 47 =$ lire 20.700.680.000;

b) le misure sociali comprendono la corresponsione del minimo monetario garantito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) ai marittimi imbarcati per l'intero periodo di interruzione dell'attività ed il rimborso all'armatore degli oneri assistenziali e previdenziali per detti imbarcati.

Il calcolo del fabbisogno finanziario è determinato tenendo conto dei parametri seguenti:

entità della flotta iscritta nei compartimenti dell'Adriatico, nei segmenti strascico e volante: n. 3.080;

numero di imbarcati: n. 9.240, calcolando in media tre marittimi per unità;

minimo monetario garantito: lire 115.000, importo medio comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali.

Applicando tale metodologia, per il periodo di 47 giorni, il fabbisogno finanziario giornaliero per i marittimi è quantificato in lire 1.062.600.000, pari a 3.080 (navi) x 3 (marittimi) x 115.000 (lire); il tutto per 47 (giorni) = 49.942.200.000.

Complessivamente, quindi, ove il fermo fosse stato attuato da tutte le imbarcazioni interessate, il fabbisogno finanziario sarebbe dell'ordine di 70.642 milioni.

Invero, in relazione alla facoltatività dell'arresto, nonché delle risultanze dell'applicazione del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, documentate dalle richieste di finanziamento avanzate dalle capitanerie di porto interessate nel periodo conclusosi il 15 luglio 1999 (e che hanno comportato una economia di lire 9.500 milioni - v. allegata tabella n. 3) detto fabbisogno finanziario è effettivamente determinabile in lire 50.500 milioni. Ciò anche in relazione alle richieste effettive che formano oggetto del presente decreto-legge pervenute da parte delle competenti capitanerie di porto.

Art. 2. - *Fermo biologico*

In relazione all'interruzione temporanea dell'attività di pesca, attuata come strumento di conservazione degli *stock* ittici oggetto di prelievo da parte delle unità abilitate all'esercizio della pesca a strascico o volante, è prevista la concessione di misure sociali di accompagnamento compensative della cessazione dell'attività di impresa.

Le misure sociali comprendono la corresponsione del minimo monetario garantito dal CCNL ai marittimi imbarcati per l'intero periodo di interruzione dell'attività ed il rimborso all'armatore degli oneri assistenziali e previdenziali per detti imbarcati.

Il calcolo del fabbisogno finanziario è determinato tenendo conto dei parametri seguenti:

entità della flotta iscritta nei compartimenti dello Ionio e del Tirreno, nei segmenti strascico e volante: n. 1057;

numero di imbarcati: n. 3.171, calcolando in media tre marittimi per unità;

minimo monetario garantito: lire 115.000, importo medio comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali.

Applicando tale metodologia, il fabbisogno necessario è quantificato in lire 14.600 milioni, pari a 1057 (navi) x 3 (marittimi) x 115.000

(lire) x 40 (giorni) = 14.586.600.000. Tenuto conto, peraltro, che l'arresto delle attività sarà attuato quest'anno a carattere facoltativo, l'onere effettivo di spesa recato dalla misura può essere ragionevolmente stimato in lire 12.000 milioni.

L'inizio del periodo di fermo e le relative modalità di attuazione saranno determinate con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca.

Copertura finanziaria complessiva

Alla copertura degli oneri derivanti dalla attuazione del presente decreto-legge si provvede:

quanto all'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1:

a) quanto a lire 25.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo di rotazione per le politiche comunitarie» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con la previsione che il cofinanziamento comunitario della misura di arresto temporaneo delle attività di pesca verrà versato in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato alla predetta unità previsionale di base;

b) quanto a lire 16.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole;

c) quanto a lire 9.500 milioni con le economie di spesa realizzate nell'attuazione del precedente decreto-legge n. 154 del 1999;

quanto all'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, per lire 12.000 milioni con le disponibilità residue del Fondo centrale per il credito peschereccio che, allo stato, dispone di corrispondenti fondi.

ALLEGATO 1

Si riporta l'Allegato III del Regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, soprarichiamato, comprensivo delle tabelle 3 e 4.

«ALLEGATO III
MASSIMALI E TASSI D'INTERVENTO

1. Massimali relativi alle flotte da pesca (titolo II).
- 1.1. *Arresto definitivo e società miste* (articolo 8, paragrafo 2, e articolo 9, paragrafo 3; allegato II, punti 1.1 e 1.2).

TABELLA 1

Categorie di navi classificate in base alle tonnellate di stazza lorda (T.S.L.)	Importo massimo del premio per una nave di quindici anni (<i>in ecu</i>)
0 < 25	6.215/TSL +
25 < 50	5.085/TSL + 28.250
50 < 100	4.520/TSL + 56.500
100 < 400	2.260/TSL + 282.500
400 e oltre	1.130/TSL + 734.500

TABELLA 2 (*)

Categorie di navi classificate in base alla stazza (GT)	Importo massimo del premio per una nave di quindici anni (<i>in ecu</i>)
0,2 < 10	8.130/GT + 1.200
10 < 25	4.100/GT + 41.500
25 < 100	3.520/GT + 56.000
100 < 300	2.348/GT + 173.200
300 < 500	1.912/GT + 304.000
500 e oltre	1.045/GT + 737.500

(*) Le navi con una lunghezza tra le perpendicolari superiori a 24 metri possono beneficiare unicamente dei premi di cui alle tabelle 2 o 4.

a) I premi per la demolizione e i premi per la costituzione di società miste versati ai beneficiari non possono oltrepassare i seguenti importi:

navi di quindici anni: i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 2;
navi con meno di quindici anni: i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 2, aumentati dell'1,5 per cento per ogni anno in meno rispetto a quindici anni;

navi con oltre quindici anni: i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 2 diminuiti dell'1,5 per cento per ogni anno in più rispetto ai quindici e fino a trenta anni, età al di là della quale gli importi dei premi restano al livello di quelli fissati per le navi di trent'anni.

b) I premi versati ai beneficiari per il trasferimento definitivo verso un paese terzo o i premi per l'assegnazione definitiva, nelle acque comunitarie, a fini diversi dalla pesca non possono oltrepassare gli importi massimi dei premi per la demolizione di cui al precedente punto a), diminuiti del 50 per cento.

1.2. *Arresto temporaneo delle attività di pesca e associazioni temporanee di imprese* (articolo 14 e articolo 9, paragrafo 2; allegato II, punto 1.2).

I premi d'immobilizzazione (arresto temporaneo) e i premi di cooperazione (associazioni temporanee d'imprese) versati ai beneficiari non possono superare i massimali che figurano nelle seguenti tabelle 3 e 4.

TABELLA 3

Categorie di navi classificate in base alle tonnellate di stazza lorda (T.S.L.)	Importo massimo del premio per una nave al giorno (ecu/giorno)
0 < 25	4,52/TSL + 20
25 < 50	4,30/TSL + 25
50 < 70	3,50/TSL + 65
70 < 100	3,12/TSL + 88
100 < 200	2,74/TSL + 120
200 < 300	2,36/TSL + 177
300 < 500	2,05/TSL + 254
500 < 1.000	1,76/TSL + 372
1.000 < 1.500	1,50/TSL + 565
1.500 < 2.000	1,34/TSL + 764
2.000 < 2.500	1,23/TSL + 956
2.500 e oltre	1,15/TSL + 1.137

TABELLA 4 (*)

Categorie di navi classificate in base alla stazza (GT)	Importo massimo del premio per una nave al giorno (<i>in ecu</i>)
0 < 10	5,2 /GT + 20
10 < 25	4,3 /GT + 30
25 < 50	3,2 /GT + 55
50 < 100	2,5 /GT + 90
100 < 250	2,0 /GT + 140
250 < 500	1,5 /GT + 265
500 < 1.500	1,1 /GT + 465
1.500 < 2.500	0,9 /GT + 765
2.500 e oltre	0,67/GT + 1.340

(*) Le navi con una lunghezza tra le perpendicolari superiori a 24 metri possono beneficiare unicamente dei premi di cui alle tabelle 2 o 4.

1.3. Aiuti alla costruzione (articolo 10 e allegato II, punto 1.3).

Le spese ammissibili a titolo degli aiuti alla costruzione di pescherecci non possono oltrepassare i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 2, aumentati del 37,5 per cento. Tuttavia, per le navi con scafo in acciaio o fibra di vetro il coefficiente d'aumento è del 92,5 per cento.

1.4. Aiuti all'ammodernamento (articolo 10 e allegato II, punto 1.4).

Le spese ammissibili a titolo degli aiuti all'ammodernamento dei pescherecci non possono oltrepassare il 50 per cento delle spese ammissibili per gli aiuti alla costruzione di cui al precedente punto 1.3.

2. Tassi d'intervento.

Per tutte le azioni di cui ai titoli II, III e IV, il contributo comunitario (A), l'intero contributo pubblico (nazionale, regionale e altro) dello Stato membro interessato (B) e, eventualmente, il contributo dei beneficiari privati (C) sono soggetti ai seguenti limiti, espressi in percentuale dei costi ammissibili.

2.1. Investimenti nelle imprese.

Gruppo 1: costruzione e ammodernamento delle navi, acquacoltura.

Gruppo 2: altri investimenti e misure con contributo finanziario dei beneficiari privati».

ALLEGATO 2

CAPITANERIA	N° BARCHE (a strascico e volante)
ANCONA	262
BARI	168
BRINDISI	18
CASTELLAMMARE DI STABIA	10
CHIOGGIA	278
CIVITAVECCHIA	27
CROTONE	129
GAETA	69
GALLIPOLI	103
GENOVA	54
IMPERIA	21
LA SPEZIA	24
LIVORNO	119
MANFREDONIA	458
MARINA DI CARRARA	10
MOLFETTA	245
MONFALCONE	112
NAPOLI	38
PESARO	117
PESCARA	396
PORTOFERRAIO	6
RAVENNA	418
REGGIO CALABRIA	15
RIMINI	210
ROMA	89
SALERNO	80
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	165
SAVONA	21
TARANTO	67
TERMOLI	57
TORRE DEL GRECO	40
TRIESTE	11
VENEZIA	167
VIAREGGIO	95
VIBO VALENTIA	40
TOTALE COMPLESSIVO ...	4.137
TOTALE ADRIATICO ...	3.080
TOTALE IONIO ...	299
TOTALE TIRRENO ...	758

ALLEGATO 3

FERMO BELLICO - FABBISOGNO STANZIAMENTO

Capitaneria di porto	I periodo	II periodo	TOTALE
Ancona	6.550.000.000	7.500.000.000	14.050.000.000
Bari	4.150.000.000	3.200.000.000	7.350.000.000
Brindisi	146.000.000	95.000.000	241.000.000
Chioggia	8.950.000.000	4.200.000.000	13.150.000.000
Gallipoli	400.000.000	360.000.000	760.000.000
Manfredonia	3.500.000.000	3.500.000.000	7.000.000.000
Molfetta	8.500.000.000	7.500.000.000	16.000.000.000
Monfalcone	400.000.000	1.100.000.000	1.500.000.000
Pesaro	1.195.700.000	1.500.000.000	2.695.700.000
Pescara	5.200.000.000	6.500.000.000	11.700.000.000
Ravenna	4.800.000.000	6.000.000.000	10.800.000.000
Rimini	1.500.000.000	3.400.000.000	4.900.000.000
S. Benedetto del Tronto	2.500.000.000	3.400.000.000	5.900.000.000
Termoli	1.250.000.000	1.400.000.000	2.650.000.000
Trieste	27.500.000	-	27.500.000
Venezia	1.235.000.000	802.000.000	2.037.000.000
TOTALE . . .	50.304.200.000	54.457.000.000	100.761.200.000

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Il provvedimento proroga al 31 agosto 1999 l'arresto temporaneo delle attività di pesca stabilito dal decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154 (articolo 1), e appresta anche per l'anno 1999 una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca, per i periodi superiori a trenta giorni consecutivi, disposte dal Ministro per le politiche agricole in attuazione dell'articolo 4 della legge n. 41 del 1982 (articolo 2).

Aspetti tecnico-normativi.

Pur se correlato ad eventi di particolare straordinarietà, come le operazioni belliche svoltesi nei Balcani nell'anno in corso, l'intervento di arresto temporaneo delle attività di pesca nelle zone dell'Adriatico oggetto di bonifica, per il rinvenimento nelle acque e sui fondali di ordigni esplosivi, rispetta – per quanto concerne la parametrizzazione delle indennità concesse – le disposizioni comunitarie, ed in particolare il regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998.

Tale intervento è stato disposto, come anzidetto, dal decreto-legge n. 154 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 249 del 1999, del quale l'articolo 1 del presente provvedimento dispone la proroga delle relative misure.

Per quanto attiene all'articolo 2, esso intende realizzare l'interruzione temporanea dell'attività di pesca, a fini di conservazione degli *stock* ittici, in attuazione della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e – nell'ambito dell'Unione europea – degli indirizzi sulla salvaguardia e sulla gestione ottimale delle risorse ittiche.

Negli anni scorsi tale fermo è stato realizzato con i provvedimenti legislativi menzionati nella relazione illustrativa.

Valutazione dell'impatto amministrativo.

L'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento è localmente svolta dai competenti uffici delle capitanerie di porto, già attrezzati per lo svolgimento di tali compiti.

Lo svolgimento delle attività in questione non richiede pertanto oneri organizzativi ulteriori.

Drafting e linguaggio normativo.

L'impostazione del provvedimento si ispira a quella, ormai consolidata, dei precedenti interventi al riguardo.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 1999.

Disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare la proroga dell'arresto temporaneo dell'attività di pesca nell'Adriatico, di cui al decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, effettuata per evitare i perduranti gravi rischi derivanti dalle operazioni belliche svoltesi nei Balcani, nonché di istituire una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca per i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. In dipendenza della continuazione delle operazioni di bonifica interessanti il mare Adriatico, le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, si applicano anche all'arresto temporaneo dell'attività di pesca effettuato dalle navi iscritte nei compartimenti marittimi

dell'Adriatico nel periodo dal 16 luglio 1999 al 31 agosto 1999, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 50.500 milioni, si provvede:

a) quanto a lire 25.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del «Fondo di rotazione per le politiche comunitarie: finanziamenti CE» di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

b) quanto a lire 16.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole;

c) quanto a lire 9.500 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249. Il cofinanziamento comunitario della misura di arresto temporaneo delle attività di pesca viene versato in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato all'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo di rotazione per le politiche comunitarie» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. È istituita, per l'anno 1999 e nel limite massimo di spesa di lire 12.000 milioni, una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca, attuate in forma volontaria per compartimento marittimo, disposte con decreto del Ministro per le politiche agricole secondo un piano articolato, in attuazione dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, per i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio. La misura consiste nella corresponsione del minimo monetario garantito per il personale imbarcato e nel rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo personale.

2. L'interruzione tecnica comporta il divieto di pesca nelle acque del compartimento anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi. In caso di inosservanza del divieto è disposta la sospensione della licenza per un periodo di trenta giorni.

3. I criteri e le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del comma 1 sono determinati con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 12.000 milioni, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 feb-

braio 1982, n. 41, e successive modificazioni. Tale somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1999.

CIAMPI

D'ALEMA - DE CASTRO - TREU -
AMATO

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO